COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Rep./Racc. n.
Dipartimento territorio, economia, ambiente, mobilità Prot. n.
Servizio strade e verde pubblico

OGGETTO: cod.op. 17186 Manutenzione straordinaria Ponte bianco e Ponte verde - Conferimento incarico al dott. ing. Niccolò Malech per la redazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori

Premesso che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente, assumono rilievo gli interventi diretti alla straordinaria manutenzione del ponte bianco e ponte verde;

considerato che per la specificità e complessità tecnica ed economica dell'intervento di straordinaria manutenzione in oggetto e la carenza di professionalità interna è risultato necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno al quale affidare la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale, direzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

che per le motivazioni ivi indicate, con determinazione dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, è stato affidato al dott. ing. Mario Smrekar l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto;

che con deliberazione giuntale n. 296 dd. 18.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo prevedente una spesa di euro 350.000,00 intero quadro economico

che con determinazione dirigenziale n. 2218/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

preso atto che sulla scorta del progetto esecutivo, la stazione appaltante ha aggiudicato l'esecuzione dei lavori all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l.;

preso atto che il progetto esecutivo prevedeva, nel corso dei lavori, alcune modifiche dell'assetto viario lungo le Rive cittadine, che comportavano la posa temporanea di nuovi semafori;

preso atto che le Rive cittadine assorbono un'intensa mole di traffico in tutto l'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, ivi compreso il passaggio di mezzi pubblici e pullman turistici;

preso altresì atto che in concomitanza con l'avvio dei lavori la società AcegasApsAmga s.p.a. ha intrapreso contatti con il Comune, manifestando la necessità di posa di un cavidotto sotto il ponte, da eseguirsi in concomitanza ai lavori di cui trattasi, seppur separatamente rispetto all'intervento in oggetto;

che inoltre l'avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Libertà, che insistono su un'area ravvicinata alle Rive, ha reso opportuno ritardare l'avvio dei lavori in oggetto, al fine di evitare congestionamenti del traffico;

preso quindi atto che a seguito della stipula del contratto e per le motivazioni dianzi descritte, sono stati intrapresi contatti tra la stazione appaltante, l'ufficio di Direzione lavori e l'impresa affidataria, al fine di valutare delle modifiche organizzative al cantiere ed alle modalità operative d'intervento;

che a tale scopo sono stati eseguiti dei sondaggi sui fondali all'interno ed all'esterno del Canale, per valutare la possibilità di porre in opera delle palancole a mare per abbassare il livello delle acque sotto i ponti, così da permettere all'impresa di effettuare l'intervento su una piattaforma galleggiante sotto i ponti;

che per le motivazioni di cui sopra, il progettista – sentito il RUP – ha ritenuto opportuno proporre delle modifiche all'organizzazione del cantiere così da migliorare l'operatività del cantiere, perseguendo inoltre i seguenti obiettivi:

- limitare al minimo l'impatto sul traffico lungo le Rive cittadine nel corso dei lavori;

- apportare il minor numero possibile di modifiche, seppur temporanee, alla conformazione stradale ed alle isole spartitraffico esistenti in superficie;

- garantire maggior sicurezza, efficacia e velocità alla durata complessiva dei lavori;

che a tal fine, il progettista dott. ing. Mario Smrekar aveva avviato la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori;

preso atto che – a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar – per la prosecuzione dell'incarico professionale di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori sono stati intrapresi i contatti con l'ing. Niccolò Malech, che ha collaborato con lo stesso ing. Mario Smrekar dal 2017 fino a settembre 2019;

che l'ing. Niccolò Malech si è dichiarato disponibile ad eseguire detto incarico;

che – subentrando nella redazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori di manutenzione straordinaria del Pontebianco e Ponteverde – l'ing. Niccolò Malech accetta l'attività progettuale svolta in precedenza dall'ing. Mario Smrekar;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato dal Direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico del Dipartimento territorio, economia, ambiente, mobilità, o suo delegato, il quale interviene e stipula in qualità

di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

ed l'ing. Niccolò Malech iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di trieste al n. 2800, con studio in Scala G.G Winckelmann n. 2, Trieste CF MLCNCL894E08L424U e P.IVA 01306070325 - di seguito indicato anche come "professionista"

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Niccolò Malech, che accetta, l'incarico per la redazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde, sulla base del progetto esecutivo già approvato dall'Amministrazione comunale, come precisato in premessa.

Art. 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista svolgerà l'incarico in collaborazione con la Committenza dalla quale riceverà indicazioni sulle soluzioni da adottare in sede di redazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori. Per quanto attiene ai contenuti e alle finalità oggetto dell'incarico, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato all'art. 23 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016.

Il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, resta obbligato:

2.1 alla redazione e alla consegna di un progetto di perizia di variante e suppletiva – sviluppato a partire dal progetto esecutivo redatto dall'ing. Mario Smrekar e validato dalla Stazione appaltante – nel quale dovranno confluire le esigenze sopravvenute come esposte in premessa, nonché le indicazioni del RUP;

2.2 il progetto di perizia di variante e suppletiva deve essere compilato nelle forme e nei modi necessari all'iter burocratico-amministrativo presso tutti gli Enti Pubblici e costituito dagli atti ed

elaborati di cui al successivo articolo 3 al fine di ottenere i necessari permessi e autorizzazioni a procedere.

2.3 prestare la propria collaborazione al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, qualora - sentito il RUP - risulti necessario apportare delle modifiche al piano di sicurezza e coordinamento già approvato con il progetto esecutivo.

Dovranno essere svolte a cura del professionista tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli organismi enti tecnici preposti al rilascio delle prescritte omologazioni.

Il progetto di perizia di variante e suppletiva è soggetto ad approvazione specifica da parte della Stazione appaltante. I tempi di consegna sono stabiliti nel successivo articolo.

Art. 3) CONTENUTI E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FASI PROGETTUALI

I contenuti delle Fasi progettuali oggetto del presente incarico, definiti in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento con espresso richiamo a quanto previsto dall'art 23, 4 del Codice dei Contratti saranno tali da consentire la corretta individuazione delle opere da realizzare e verranno concordati con il Responsabile del Procedimento.

Il progetto di perizia di variante e suppletiva dovrà essere presentato alla Stazione appaltante – per la sua approvazione – entro 30 giorni dalla comunicazione di esecutività del provvedimento di approvazione del presente schema di disciplinare. Unitamente al progetto di perizia di variante e suppletiva, dovrà essere presentato il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare.

Qualora – su indicazione del RUP – risultasse necessario apportare delle modifiche al progetto di perizia di variante e suppletiva, il progettista provvederà a dette modifiche nel più breve tempo possibile, concordando di volta in volta la tempistica necessario con il RUP.

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.
Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2.1 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2.2 da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.
Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.
Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.
Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.
Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L'importo per l'incarico risultante dal preventivo allegata sub "A" al presente contratto, redatto sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 9.500,00 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale. Il professionista dichiara che si avvale la propria posizione fiscale risulta di essere IVA esente ai sensi della legge n. 190 dd. 23/12/2014
La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata:

a- nella misura del 25% dell'onorario pattuito per la relativa fase alla consegna del progetto di perizia di variante e suppletiva;
b- nella misura del 75% dell'onorario pattuito per la relativa fase all'approvazione del progetto di perizia di variante e suppletiva

Il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla liquidazione disposta in presenza dei relativi presupposti di esigibilità del credito.
I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo articolo, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario

codice IBAN: IT 16 B 03015 03200 000005804243 che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono: il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.
Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni Lloyd's Insurance Company S.A.
La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. APENG042399 con decorrenza dal 28/02/2019 al 28/02/2020 per un massimale di Euro 500.000,00
La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano
definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Trieste (TS), scala G.G. Winckelmann 2, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. - se dovuta - e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

ART 19 CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 9.880,00. Il presente atto, in quanto non soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 07.1.2020

Per accettazione espressa delle condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15

Il Professionista